



LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 25 02 1992 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 4 3 1992 N. 5

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 concernente il trattamento economico e il fonfo mutualistico interno dei Consiglieri regionali.

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 " Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali" come modificata e integrata dalla legge regionale 27 gennaio 1988 n. 4 sono apportate le ulteriori modificazioni contenute negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

1. L' articolo 1 e' cosi' sostituito: " Articolo 1 (Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina le indennita' consiliari l' indennita' di fine mandato ed il fondo mutualistico interno dei Consiglieri della Regione Liguria."

ARTICOLO 3

1. Il primo e secondo comma dell' articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

" A ciascun Consigliere regionale compete un' indennita' lorda mensile pari al 65 per cento dell' indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1262. 2. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete in aggiunta a quella prevista dal comma 1 la seguente ulteriore percentuale dell' indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell' articolo 1 della legge n. 1261/ 1965: a) Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 33 per cento; b) Vice Presidente della Giunta regionale: 23 per cento; c) Vice Presidenti del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 20 per cento; d) Presidenti delle Commissioni consiliari e Segretari del Consiglio regionale: 13 per cento; e) Vice Presidenti delle Commissioni consiliari: 8 per cento."

ARTICOLO 4

1. L' articolo 3 e' soppresso.

ARTICOLO 5

1. L' articolo 4 e' sostituito dal seguente:

" Articolo 4 (Rimborsi spese)

1. Ai Consiglieri regionali compete il rimborso delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale della Giunta regionale dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio e delle Conferenze dei Capigruppo consiliari nelle seguenti percentuali della indennita' di cui all' articolo 2 comma 1 riferite alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede della Regione ovvero il luogo della seduta in caso di riunioni fuori della sede regionale: a) per una distanza fino a 25 chilometri: 1 50 per cento; b) per una distanza oltre 25 fino a 80 chilometri: 1 75 per cento; c) per una distanza oltre 80 fino a 110 chilometri: 2 00 per cento; d) per una distanza oltre i 110 chilometri: 2 25 per cento. 2. Le distanze di cui al comma 1 sono determinate sulla base del percorso ferroviario. In caso di piu' presenze a riunioni tenute nello stesso giorno il rimborso spetta una sola volta. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le modalita' di riduzione del rimborso in relazione ai tempi di presenza in Commissione ed in Consiglio. 3. Sono altresì a carico della Regione le spese di viaggio in ferrovia per le sole tratte liguri sostenute dai Consiglieri regionali debitamente documentate ovvero quando gli stessi non usufruiscano di autovettura di servizio il quinto del prezzo fissato con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal Comune di residenza alla sede regionale ovvero al luogo della seduta in caso di riunioni fuori della sede regionale. 4. Sono inoltre a carico della Regione gli oneri connessi ai pedaggi relativi alle percorrenze di tratte autostradali comprese nel territorio della Regione effettuate dai Consiglieri regionali. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio puo' stipulare con le Societa' esercenti le tratte autostradali apposite convenzioni per il pagamento differito di tali pedaggi. 5. I rimborsi spese di cui ai commi 3 e 4 spettano anche ai Consiglieri che partecipano a riunioni o manifestazioni su incarico o autorizzazione dell' Ufficio di Presidenza."

ARTICOLO 6

1. L' articolo 5 e' costituito dal seguente:

" Articolo 5 (Trasferte)

1. Ai Consiglieri regionali che per ragioni connesse con l' espletamento del loro mandato si rechino in missione autorizzati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio fuori del capoluogo di Regione spetta: a) rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto incluso l' aereo il mezzo di trasporto marittimo ed il vagone letto ovvero una indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo fissato con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza di un litro di benzina super vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; e' consentito l' uso del taxi in presenza di difficolta' di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto; b) una diaria per ogni giornata intera o frazione non inferiore a otto ore pari a quella prevista dalla legge dello Stato per i Magistrati aventi qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. 2. Il Consigliere puo' chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l' alloggio in albergo di I categoria e per il vitto nei limiti determinati dai dPCM di cui agli articoli 4 bis e 4 ter della legge 28 febbraio 1990 n. 37. Le spese di alloggio e di vitto devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale. In caso di rimborso delle spese di alloggio oppure di vitto oppure di entrambi l' indennita' di trasferta e' ridotta rispettivamente di un terzo o della meta' o di due terzi. 3. Lo stesso trattamento compete al Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta per le missioni effettuate fuori dal capoluogo regionale. 4. Le indennita' per missioni effettuate all' estero sono liquidate nelle misure stabilite tempo per tempo con decreto ministeriale emanato in attuazione del DPR 31 marzo 1971 n. 286 per il personale dell' amministrazione dello Stato avente qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. 5. Quando a carico del bilancio regionale sono poste quote di partecipazione a convegni congressi e simili comprendenti alloggio oppure vitto oppure entrambi le indennita' di missione spettanti ai Consiglieri regionali partecipanti vengono ridotte rispettivamente di un terzo ovvero della meta' ovvero di due terzi."

ARTICOLO 7

1. Il terzo comma dell' articolo 7 e' cosi' sostituito:

" 3. Le indennita' di cui all' articolo 2 per il Presidente i Vice Presidenti ed i Segretari del Consiglio spettano fino alla data dell' elezione dei nuovi componenti dell' Ufficio di Presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data dell' elezione della nuova Giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i Presidenti e i Vice Presidenti di Commissione spettano fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento."

ARTICOLO 8

1. L' articolo 13 e' cosi' sostituito:

" Articolo 13 (Misura dell' indennita' di fine mandato)

1. La misura dell' indennita' e' stabilita in una mensilita' dell' indennita' lorda spettante per le funzioni di Consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato per i primi dieci anni ed in una ulteriore mensilita' per ogni biennio o frazione di biennio superiore all' anno di mandato fino ad massimo complessivo di quindici mensilita'. 2. Il Consigliere che abbia gia' beneficiato della liquidazione dell' indennita' di fine mandato ha diritto nel caso di rielezione alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi fino alla concorrenza di quindici mensilita' comprese nelle tenute a calcolo per la liquidazione gia' percepita. 3. L' attribuzione delle indennita' di cui al comma 2 e' disposta dall' Ufficio di Presidenza entro sei mesi dell' inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. 4. Il Consigliere regionale che abbia gia' esercitato il mandato per una legislatura e versati i contributi di cui all' articolo 14 comma 2 puo' richiedere all' Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell' indennita' di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessita' personali o familiari quali spese per ragioni sanitarie o per l' acquisto della prima casa e approvata dall' Ufficio di Presidenza. L' anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato."

ARTICOLO 9

1. L' articolo 16 e' cosi' sostituito: " Articolo 16 (Istituzione del fondo mutualistico interno)

1. E' sostituito presso il Consiglio regionale il " Fondo mutualistico dei Consiglieri della Regione Liguria" per la corresponsione di assegni mensili reversibili ai Consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto secondo le norme degli articoli successivi. 2. Il Fondo ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni di cui al comma 1 sia nella forma diretta sia nella forma di reversibilita' sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante a qualsiasi titolo al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilita'."

ARTICOLO 10

1. L' articolo 17 nel testo modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988 n. 4 e' cosi' sostituito:

" Articolo 17

(Gestione del fondo) 1. Il Fondo e' amministrato da un Consiglio di Gestione composto dal Presidente del Consiglio regionale che lo presiede di diritto e da sei componenti: a) quattro Consiglieri regionali; b) due Consiglieri regionali cessati dall' incarico. 2. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti di cui al comma 1 secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento del Fondo. Fino all' insediamento del nuovo Consiglio di Gestione del Fondo resta in vigore la composizione dell' attuale Consiglio di Gestione. 3. Il Fondo e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o dai loro aventi causa dagli interessi maturati sulle somme di proprieta' del Fondo stesso dai frutti degli investimenti da eventuali elargizioni nonche' dalle somme comunque introitate. 4. Il bilancio del Fondo e' allegato come gestione speciale al conto consuntivo annuale delle spese relative al Consiglio regionale.

ARTICOLO 11

1. L' articolo 18 e' cosi' sostituito:

" Articolo 18 (CONtributi obbligatori)

1. Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare. 2. I contributi sono trattenuti mensilmente nella misura del 27 per cento dall' indennita' fissa lorda prevista dall' articolo 2 comma 1 e sono contemporaneamente versati al Fondo mutualistico interno."

ARTICOLO 12

1. L' articolo 19 e' cosi' sostituito:

" Articolo 19 (Diritto all' assegno mensile)

1. L' assegno mensile compete ai Consiglieri che siano cessati dal mandato purché lo abbiano esercitato per una legislatura al compimento del sessantesimo anno di età sempreché gli stessi abbiano versato il contributo previsto dall' articolo 18 per almeno sessanta mensilità. 2. La corresponsione dell' assegno mensile di cui al comma 1 può essere anticipata a partire dal 55o anno di età su richiesta del Consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno due legislature ed abbia versato i relativi contributi anche volontari per almeno 120 mensilità. In tal caso la misura dell' assegno è ridotta proporzionalmente del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al 60o anno di età. 3. L' età richiesta per il conseguimento del diritto all' assegno è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto con il limite a 55 anni per coloro che abbiano espletato il mandato di Consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981."

ARTICOLO 13

1. L' articolo 20 e' cosi' sostituito:

" Articolo 20 (Consiglieri inabili al lavoro e deceduti per cause naturali)

1. Hanno diritto all' assegno mensile indipendentemente dall' età i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo ai sensi dell' articolo 23. 2. L' assegno spetta comunque indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo. 3. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e decide sulla applicabilità delle relative disposizioni nel caso di inabilità parziale."

ARTICOLO 14

1. Nel testo e nella rubrica degli articoli 21 e 22 le parole " di previdenza" sono soppresse.

ARTICOLO 15

1. L' articolo 23 e' cosi' sostituito: " Articolo 23 (Contributi volontari)

1. Il Consigliere regionale cessato dalla carica che non abbia esercitato il mandato per una legislatura ed al quale siano stati trattenuti per almeno trenta mesi i contributi obbligatori ha la facoltà di versare al Fondo entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell' indennita' consiliare i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all' assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dall' articolo 19. 2. E' inoltre concessa la facoltà di versare al Fondo i contributi volontari per il raggiungimento delle 120 mensilità effettive di versamenti e conseguentemente

ottenere il diritto all' assegno mensile anticipato previsto dall' articolo 19 comma 2 al Consigliere che ne abbia esercitato il mandato per due legislature."

ARTICOLO 16

1. Nel testo e nella rubrica degli articoli 24 25 e 26 le parole " di previdenza" sono soppresse.

ARTICOLO 17

1. L' articolo 27 come modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988 n. 4 e' cosi' sostituito:
" Articolo 27 (Misura dell' assegno mensile)

1. L' ammontare mensile dell' assegno e' determinato al 1o gennaio di ogni anno in base alla tabella " A" allegata in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennita' mensile lorda di cui all' articolo 2 comma 1 prevista per la funzione di Consigliere regionale in carica alla data del 30 novembre dell' anno precedente. 2. Per i Consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge l' ammontare mensile dell' assegno e' determinato dal 1o gennaio di ogni anno in base alla tabella " B" allegata in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sul sessanta per cento dell' indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell' articolo 1 della legge n. 1261/ 1965 alla data del 30 novembre dell' anno precedente. 3. Per le frazioni di anno l' assegno e' aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell' anno di contribuzione parziale. La frazione di mese superiore a quindici giorni si calcola come mese intero. 4. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all' articolo 18 per almeno sessanta mensilita' l' assegno e' diminuito dei dodicesimi corrispondenti salva la facolta' del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari."

ARTICOLO 18

1. L' articolo 28 e' cosi' sostituito:
" Articolo 28 (Trattenuta mensile)

1. L' assegno mensile e' sottoposto a favore del Fondo alla trattenuta del 20 per cento per il periodo 1o gennaio 1992 - 31 dicembre 1992 e del 15 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1992".

ARTICOLO 19

1. Nel testo e nella rubrica dell' articolo 29 le parole " di previdenza" sono soppresse.

ARTICOLO 20

1. Nell' articolo 30 comma 1 le parole " In caso morte del titolare dell' assegno diretto lo stesso viene riservato a favore:" sono sostituite con le seguenti: " In caso di morte del titolare dell' assegno diretto lo stesso viene riservato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a favore."

ARTICOLO 21

1. Nel testo e nella rubrica degli articoli 33 34 35 e 36 le parole " di previdenza" sono soppresse.

ARTICOLO 22

1. Nell' articolo 37 come modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988 n. 4 le parole " di previdenza"

sono sostituite con le parole " mutualistico interno".

ARTICOLO 23

1. La tabella " A" prevista dall' articolo 27 comma 1 gia' modificata dalla legge regionale 27 gennaio 1988 n. 4 e' cosi' sostituita:

" Tabella " A" (art. 27 comma 1) Anni di contribuzione% sulla indennita' mensile lorda 5 20 6 24 7 28 8 32 9 36 10 40 11 44 12 48 13 52 14 56 15 60 16 61 17 62 18 63 19 64 20 ed oltre 65".

ARTICOLO 24

1. Tabella " B" prevista dall' articolo 27 come modificato dalla presente legge e' cosi' determinata:

" Tabella " B" (art. 27 comma 2) Anni di contribuzione% sulla indennita' mensile lorda 5 20 6 24 7 28 8 32 9 36 10 40 11 44 12 48 13 52 14 56 15 60 16 ed oltre 63".

ARTICOLO 25

1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1o gennaio 1992.

ARTICOLO 26

1. Il titolo della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 e' modificato nel seguente modo: " Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali".

ARTICOLO 27

(Urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria Data a Genova addi' 25 febbraio 1992

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1992

___Num:0006

___Boll__Uff__Num:05

___Boll__Uff__Anno:1992